



90 2184
03 LUG. 2007

Prot. 3778/QdV/M/DI/B

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

~~**VISTO** in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;~~

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di Vesta SpA del 31 gennaio 2006 con protocollo n. 3538/BA/db, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2455/QdV/DI del 6 febbraio 2006 con la quale è stato trasmesso il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea";

VISTA la nota di ARPAV relativa al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", consegnato a mano dalla Regione Veneto nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", a condizione che Vesta SpA trasmetta un

documento integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

VISTA la nota di ARPAV del 23 giugno 2006 con protocollo n. 81929/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione svolte nell'area dell'impianto di depurazione di Vesta SpA a Fusina (VE);

VISTA la nota di Vesta SpA dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38244/PP/sb, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25551/QdV/DI in data 15 dicembre 2006, con la quale si trasmette il documento integrativo al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006;

CONSIDERATO che gli Uffici della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno esaminato il documento integrativo trasmesso da Vesta SpA di cui al punto precedente e, ritenendo che lo stesso abbia accolto solo parzialmente le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 5 aprile 2006, hanno ribadito le seguenti prescrizioni:

1. nella fase di collaudo della bonifica mediante rimozione totale dei terreni contaminati, dovranno essere ricercati da ARPAV anche i seguenti analiti: cromo esavalente, cianuri (liberi), fluoruri (solubili); i seguenti composti alifatici clorurati cancerogeni: clorometano, diclorometano, triclorometano, cloruro di vinile, 1,2,3-tricloropropano; composti alifatici clorurati non cancerogeni: 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene; IPA: benzo(a)pirene, dibenzo(a)pirene, indenopirene; nonché tutti gli alifatici alogenati cancerogeni;
2. il campionamento e l'analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006;
3. si ribadisce che gli scavi necessari alla costruzione del sedimentatore (profondità ca. 8 m al centro dello scavo) dovranno essere effettuati evitando il rischio di *cross contamination* fra la falda nel riporto e la prima falda;
4. nei tratti di esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni di collegamento alle vasche devono essere eseguiti i controlli di conformità ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche sul fondo e sulle pareti degli scavi medesimi nel rispetto dei criteri formulati nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006;

5. in fase di progettazione esecutiva dell'intervento dovrà essere fornita una descrizione più dettagliata dei flussi di materiali contaminati generati nel corso degli interventi di bonifica, con indicazioni dei volumi e degli impianti utilizzati per il trattamento/smaltimento, anche al fine di consentire alla Provincia di Venezia e all'ARPAV di effettuare i necessari controlli;

CONSIDERATO che Vesta SpA ha presentato la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", nella citata nota dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38244/PP/sb;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2007 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea";

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la nota di Vesta SpA del 17 maggio 2007 con protocollo n. 17042/PP/pc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12150/QdV/DI in data 18 maggio 2007, con la quale si comunicano informazioni relativamente ai dati catastali delle aree interessate dal "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1°

stralcio: aree scavi costruzione IV linea”, trasmesso da Vesta SpA con nota del 31 gennaio 2006 con protocollo n. 3538/BA/db, così come integrato dal documento integrativo trasmesso da Vesta SpA con nota dell’11 dicembre 2006 con protocollo n. 38244/PP/sb, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. nella fase di collaudo della bonifica mediante rimozione totale dei terreni contaminati, dovranno essere ricercati da ARPAV anche i seguenti analiti: cromo esavalente, cianuri (liberi), fluoruri (solubili); i seguenti composti alifatici clorurati cancerogeni: clorometano, diclorometano, triclorometano, cloruro di vinile, 1,2,3-tricloropropano; composti alifatici clorurati non cancerogeni: 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene; IPA: benzo(a)pirene, dibenzo(a)pirene, indenopirene; nonché tutti gli alifatici alogenati cancerogeni;
2. il campionamento e l’analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. ~~22267/QdV/DI dell’8 novembre 2006;~~
3. si ribadisce che gli scavi necessari alla costruzione del sedimentatore (profondità ca. 8 m al centro dello scavo) dovranno essere effettuati evitando il rischio di *cross contamination* fra la falda nel riporto e la prima falda;
4. nei tratti di esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni di collegamento alle vasche devono essere eseguiti i controlli di conformità ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche sul fondo e sulle pareti degli scavi medesimi nel rispetto dei criteri formulati nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell’8 novembre 2006;
5. in fase di progettazione esecutiva dell’intervento dovrà essere fornita una descrizione più dettagliata dei flussi di materiali contaminati generati nel corso degli interventi di bonifica, con indicazioni dei volumi e degli impianti utilizzati per il trattamento/smaltimento, anche al fine di consentire alla Provincia di Venezia e all’ARPAV di effettuare i necessari controlli.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell’intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a

quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Vesta SpA un'apposita variante al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea" di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Vesta SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "~~Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea~~", oggetto del presente Decreto, in € 4.329.355,45 (euro quattromilionitrecentoventinovemila-trecentocinquantacinque,45).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

